

Gruppo Astrofili William Herschel

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione dell'Associazione

E' costituita a tempo indeterminato l'associazione di promozione sociale denominata "Gruppo Astrofili William Herschel – GAWH", di seguito indicata come Associazione. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da eventuali regolamenti, deliberati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Sede legale e recapito

L'Associazione ha sede legale e recapito in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3 – Principi e scopi generali dell'Associazione

Lo scopo dell'Associazione è di promuovere e gestire lo studio, la ricerca e la divulgazione dell'Astronomia, sia presso i soci che presso i terzi ed il pubblico in genere, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 4 – Caratteristiche ed attività dell'Associazione

L'Associazione è unitaria e autonoma; non ha fini di lucro; è apolitica, aconfessionale e ha durata illimitata; è amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso l'Assemblea dei soci eletta da tutti i soci che in quanto tali ne costituiscono la base sociale. I servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti. L'Associazione consegue i fini statutari mediante: a) la formazione dei soci, i quali vengono assistiti in tutte le iniziative e le attività poste in essere; b) l'organizzazione di seminari, di conferenze, di sessioni di osservazione astronomica destinati sia ai soci che al pubblico; c) la gestione di siti Internet, mailing list e newsletters ; d) la redazione di testi, trattati e relazioni; e) ogni altra attività ritenuta utile per la divulgazione dell'Astronomia, sia nei confronti dei terzi e del pubblico in genere, sia nei confronti di Enti richiedenti, quali scuole, as-sociazioni, circoli. Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può: 1) somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000; 2) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; 3) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; 4) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 – Iscrizione

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini, italiani o stranieri, la cui domanda di adesione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato. All'Associazione possono aderire tutti coloro che desiderano avvicinarsi all'Astronomia con spirito scientifico. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. L'iscrizione entra in vigore dal momento del versamento della quota sociale annua e dopo la compilazione dell'apposito modulo fornito dal Segretario. In tale modulo dev'essere precisato che il richiedente s'impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni regolamentari e quelle che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci.

Art. 6 – Quota Sociale

L'importo della quota sociale viene stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci sulla base del preventivo presentato dal Consiglio Direttivo e dalla stessa Assemblea approvato. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi. Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'Astronomia o in relazione all'Associazione; ad essi non spetta diritto di voto né compete l'obbligo di pagare la quota sociale. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 11 dello Statuto.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

Ogni socio in regola con l'iscrizione e con il pagamento della quota sociale ha diritto:

1. al voto deliberativo e consultivo in ogni Assemblea dell'Associazione;
2. di partecipare senza alcuna limitazione alla vita sociale e di ricevere la tessera d'iscrizione;
3. di eleggere tutti gli Organi dell'Associazione ed essere a sua volta eletto;
4. di godere di tutti i diritti e privilegi riconosciuti dall'Assemblea dei soci;
5. di prendere parte a qualunque iniziativa intrapresa dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e da eventuali regolamenti dell'Associazione.

Ogni socio ha il dovere:

1. di versare la quota sociale annua deliberata dall'Assemblea, la quale non è, al pari di eventuali liberi contributi, trasmissibile per atto tra vivi o per successione;
2. di osservare fedelmente le norme statutarie e gli eventuali regolamenti;
3. di collaborare e contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde, senza restituzione della quota sociale, per le seguenti cause:

- a) decesso;

- b) morosità: quando il socio rimanga insolvente entro il termine fissato nel sollecito del Segretario dell'Associazione, decade di diritto e senza ulteriore avviso;
- c) esclusione: qualora il socio manifestasse comportamenti non compatibili con le finalità sociali o comunque non conformi ad una normale e civile convivenza, sarà estromesso dall'Associazione previa approvazione dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
- d) dimissioni.

Art. 9 – Dimissione dei soci

I soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento; le dimissioni da socio devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per iscritto, oppure per via telematica; il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 11 – L'Assemblea dei soci

- a) L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
- b) L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di febbraio. L'Assemblea ordinaria:
 - 1) approva il rendiconto economico-finanziario preventivo, quello consuntivo e la relazione di attività;
 - 2) approva i programmi annuali delle attività, delle iniziative e degli investimenti;
 - 3) elegge il Consiglio Direttivo e ne approva l'attività;
 - 4) delibera l'importo della quota sociale annuale e degli eventuali contributi straordinari su proposta del Consiglio Direttivo;
 - 5) approva la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - 6) approva eventuali regolamenti e le loro variazioni;
 - 7) delibera sull'esclusione dei soci;
 - 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - 9) approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni d'interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - 10) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione;
 - 11) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno non di competenza di altro organo sociale o dell'Assemblea straordinaria.

- c) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
- d) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
- e) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti; la seconda convocazione deve aver luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima; le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno avvengono di norma per alzata di mano; l'Assemblea può motivatamente deliberare, di volta in volta, che le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto.
- f) Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea con apposita delega da altro socio, il quale potrà raccogliere in rappresentanza non più di due deleghe.
- g) La convocazione dell'Assemblea dovrà essere comunicata ai soci dal Presidente, o da un Consigliere da questi delegato, almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale oppure con comunicazione epistolare o telefonica o telematica, specificando l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.
- h) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- i) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal presente articolo. L'Assemblea straordinaria dei soci:
- 1) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - 2) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aderenti.
- l) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere; l'Assemblea nomina un Segretario e a sua cura le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Registro dei Verbali.
- m) Per il rinnovo degli organi sociali dell'Associazione, l'Assemblea elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni relative. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale; il Presidente comunica ai soci i risultati delle elezioni, proclama gli eletti e convoca entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per la nomina delle cariche interne.
- n) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in sua mancanza dal secondo e così via.
- o) Fino alla nomina delle nuove cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.
- p) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto sull'apposito registro dei verbali d'Assemblea, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di estrarne copia.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri ed elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed un Segretario con compiti di tesoreria.
- b) Sono eletti Consiglieri i cinque soci che ricevono più suffragi in sede di elezioni; in caso di parità dei voti ricevuti, è eletto il socio che ha ottenuto complessivamente più nomine, tenuto conto dei voti eventualmente ricevuti anche per le altre cariche sociali; in caso di ulteriore parità dei voti ricevuti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i soci che hanno ricevuto il medesimo numero di voti, con le medesime modalità di cui al precedente art. 11, punto m).

- c) Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.
- d) I Consiglieri dimissionari o assenti per più di tre mesi possono essere sostituiti dai primi non eletti; in caso di dimissioni o di assenza continuativa superiore a tre mesi del Presidente, il Vicepresidente indice, nei termini e con le modalità previste dall'art. 11 di questo Statuto e con specifico ordine del giorno, un'Assemblea straordinaria dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, il quale resta in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci.
- e) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri.
- f) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, le sue riunioni sono valide allorché sia presente la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
- g) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- 1) redige il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori e all'Assemblea, nonché ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea;
 - 2) predispone i programmi di attività sociale come da Statuto;
 - 3) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - 4) decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
 - 5) propone all'Assemblea l'importo della quota sociale annua e gli eventuali contributi straordinari;
 - 6) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - 7) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - 8) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.
- h) Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
- i) Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente del Consiglio appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente e dall'estensore ed è trascritto sull'apposito registro dei verbali del Consiglio Direttivo, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di estrarne copia.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

1. convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
2. vigila e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
3. nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
4. stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.

Art. 14 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento; in tali casi gli sono attribuiti i medesimi poteri ed obblighi del Presidente. Il Vicepresidente indice l'Assemblea dei soci che elegge il nuovo Consiglio Direttivo in caso di dimissioni del Presidente o di sua assenza superiore a tre mesi.

Art. 15 – Il Segretario

Il Segretario, che ha anche funzioni di tesoriere, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri contabili ed i libri sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e compie le mansioni delegate dal Presidente; provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo e provvede alla riscossione delle quote sociali.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori contabili

Il Collegio dei Revisori contabili, costituito da tre soci eletti annualmente dall'Assemblea ordinaria, verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario dell'Associazione e ne controlla le operazioni intraprese. Ratifica il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo dell'Associazione ed esamina gli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione. I Revisori potranno accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, esaminare la documentazione relativa ad eventuali conti correnti e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 17 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo al fine di sottoporli per la ratifica al Collegio dei Revisori ed, entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo, all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione.

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 19 – Mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli associati e dei privati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea; b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti ed Istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli obiettivi statutari; c) da eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario, lasciti, elargizioni speciali, sia da persone fisiche che da Enti ed Istituzioni pubblici o privati, purché concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione; d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; e) altre entrate compatibili con le finalità sociali e statutarie; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari, conviventi ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi; h) altre entrate compatibili con le finalità sociali e statutarie, permesse dalla legge e accettate dall'Associazione.

La documentazione relativa alla redazione dei rendiconti economico-finanziari verrà conservata a norma delle vigenti disposizioni impartite dal Codice Civile e dall'eventuale legislazione speciale.

Art. 20 – Divieto di distribuzione

I fondi, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Le spese devono essere idoneamente e singolarmente documentate.

Art. 21 – Responsabilità amministrativa

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, nonché per la costituzione in giudizio dell'Associazione, è necessaria la firma del Presidente.

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole personale, escluse eventuali deleghe, di tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Tale maggioranza qualificata è richiesta sia in prima che in seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria. Si formerà un Collegio di Liquidazione composto da tre soci il quale, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altro Ente o Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sentito l'organismo di controllo cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 23 – Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea straordinaria dei soci, indetta con specifico ordine del giorno, e da quest'ultima approvate con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 24 – Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.

Torino, 24 marzo 2009

Firmato il Presidente dell'Associazione

Marco Genovese

Registrato a Torino 1
il 01.04.2009 n. 6594